

BANCA D'ITALIA

Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991

~~20° Aggiornamento di ottobre 2021: ristampa integrale.~~

CAPITOLO I	66
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI	66
SEZIONE 1 - FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI	77
1. Fonti normative.....	77
2. Finalità della Centrale dei rischi	1040
3. Natura riservata dei dati	1144
4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari	1242
5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero	1444
SEZIONE 2	1747
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI	1747
1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti.....	1747
2. Adempimenti per l'avvio della partecipazione al servizio	1848
3. <i>Outsourcing</i> e centri di elaborazione dati esterni.....	1949
4. Raccolta delle informazioni	1949
5. Servizi per i partecipanti	2222
6. Agenti mandatari.....	2828
7. Obblighi di verifica e correzione dei dati.....	2828
8. Accertamenti ispettivi e sanzioni	3030
9. Trasmissione delle informazioni	3030
10. Modalità di protezione delle informazioni scambiate	3134
11. Termini di conservazione della documentazione	3134
12. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio	3232
13. Quesiti sulle segnalazioni.....	3232
CAPITOLO II	3333
STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE E DELLE RILEVAZIONI INFRAMENSILI	3333
SEZIONE 1	3434
PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE	3434
1. Natura dei rischi censiti	3434
2. Intermediari segnalanti.....	3434
3. Intestazione delle posizioni di rischio	3535
4. Modello di rilevazione dei dati	3636
5. Soglie di censimento	3737
6. Fidi plurimi	3838
7. Fidi promiscui.....	3838
8. Cessazione della segnalazione	3939
SEZIONE 2	4141
CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE	4141
1. Crediti per cassa.....	4141
2. Crediti di firma.....	4545
3. Garanzie ricevute	4646
4. Derivati finanziari.....	4848
5. Sezione informativa	4949
SEZIONE 3	5353

<i>VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE</i>	5353
1. Nozione.....	5353
2. Localizzazione.....	5353
3. Durata originaria.....	5353
4. Durata residua.....	5454
5. Divisa.....	5454
6. <i>Import-export</i>	5555
7. Tipo attività.....	5555
8. Censito collegato.....	5656
9. Stato del rapporto.....	5757
10. Tipo garanzia.....	5959
11. Fenomeno correlato.....	6060
12. Qualità del credito.....	6060
<i>SEZIONE 4</i>	6161
<i>CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE</i>	6161
1. Accordato e accordato operativo.....	6161
2. Utilizzato.....	6262
3. Saldo medio.....	6363
4. Valore garanzia e importo garantito.....	6363
5. Valore intrinseco e altri importi.....	6464
6. Divieto di compensazione.....	6565
<i>SEZIONE 5</i>	6666
<i>CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI INFRAMENSILI</i>	6666
1. Principi generali.....	6666
2. Rilevazione <i>inframensile</i> dei cambiamenti di “stato” della clientela.....	6666
3. Rilevazione <i>inframensile</i> delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011).....	6868
<i>SEZIONE 6</i>	7070
<i>REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI</i>	7070
1. Operazioni di <i>factoring</i>	7070
2. Operazioni di <i>factoring pro soluto</i> che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento.....	7171
3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali.....	7272
4. Sconto di portafoglio.....	7272
5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari.....	7373
6. Operazioni di cessione di credito da intermediari.....	7474
7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di <i>factoring</i> (ricessioni).....	7474
8. Operazioni di <i>leasing</i>	7676
9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione.....	7777
10. Prefinanziamento di mutuo.....	8080
11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale.....	8080
12. Operazioni di accollo.....	8080
13. Carte di credito.....	8181
14. Pronti contro termine e riporti attivi.....	8181
15. Operazioni in <i>pool</i>	8282
16. Lettere di <i>patronage</i>	8282
17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari.....	8383
18. Apertura di credito documentario all’importazione.....	8383
19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge.....	8484

20. Domanda di concordato preventivo (cd. “concordato in bianco” e “concordato in continuità”)	8686
21. Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento.....	8787
22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento.....	8888
23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV).....	8888
24. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).....	8989
25. Operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.....	9090
26. Accordi formalizzati con la clientela.....	9090
CAPITOLO III.....	9292
PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	9292
SEZIONE 1.....	9393
CARATTERISTICHE GENERALI.....	9393
1. Premessa.....	9393
2. Modalità di scambio delle segnalazioni.....	9393
3. Controlli sui dati.....	9494
SEZIONE 2.....	9595
GESTIONE DEGLI IMPORTI.....	9595
1. Segnalazione delle posizioni di rischio.....	9595
2. Rettifiche agli importi.....	9595
3. Richiesta di prima informazione.....	9696
4. Richiesta periodica di informazioni.....	9696
SEZIONE 3.....	9898
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (INFRAMENSILI).....	9898
1. Segnalazione dei cambiamenti di “stato” della clientela.....	9898
2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti	9999
APPENDICI.....	100400
APPENDICE A.....	101401
FONTI NORMATIVE.....	101401
APPENDICE B.....	106406
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI.....	106406
RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO.....	107407
RILEVAZIONE <i>INFRAMENSILE</i> DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI.....	113413
APPENDICE C.....	114414
PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI.....	114414
CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE.....	115415

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO	119119
APPENDICE D	122122
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI	122122
RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO	123123
INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA	128128
INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI	129129
APPENDICE E	130130
PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE	130130
APPENDICE F	137137
PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	137137
APPENDICE G	143143
FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL’INTERMEDIARIO PARTECIPANTE FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE	143143
APPENDICE H	145145
ELENCO DEI MESSAGGI	145145
APPENDICE I	148148
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI	148148
GLOSSARIO	153153

CAPITOLO I

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI
RISCHI**

SEZIONE 1 - FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Fonti normative

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso¹. Le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto delle *best practice* e degli standard affermati a livello internazionale². Esse tengono anche conto dell’esigenza di ridurre, ove possibile, l’onerosità degli obblighi segnalatici.

Sulla disciplina della materia rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), in particolare:
 - l’art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l’art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 108, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca

¹ Con il decreto legge 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell’esercizio del potere regolamentare della Banca d’Italia **in materia di vigilanza**. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto il decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell’11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).

² Cfr. *The World Bank, General Principles for Credit Reporting*, settembre 2011.

d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

- gli artt. 54, 68 e 108, comma 5 che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata (di cui all'art. 65) e gli intermediari finanziari;
- l'art. 47, commi 1 e 2, che prevede la possibilità per tutte le banche di erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria e siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente, contenente criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche;
- l'art. 110, comma 1, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni contenute tra l'altro nell'art. 47;
- l'art. 114, che, in relazione alla possibilità di concedere credito alle imprese, prevede la partecipazione delle società di assicurazione italiane e di Sace alla Centrale dei rischi, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia³;
- [l'art. 114.3, che prevede la partecipazione degli acquirenti dei crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi;](#)
- l'art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato “T.U.F.”), in particolare:
 - l'art. 8, comma 1 e comma 1-bis, che prevede la partecipazione alla Centrale dei rischi degli OICR che investono in crediti;
 - l'art. 190, che indica le norme la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti,

³ La partecipazione delle assicurazioni è subordinata alla stesura, d'intesa con l'IVASS, delle regole di interlocuzione con i segnalanti.

obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle previsioni sulla regolarizzazione dei ritardi di pagamento registrati nelle banche dati sul credito (art. 8-bis);
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre, n. 326 che applica alla Cassa depositi e prestiti le disposizioni del titolo V del T.U.B., previste per gli intermediari finanziari non bancari, nel rispetto delle caratteristiche della Cassa e della speciale disciplina della “gestione separata” (art. 5).

Rilevano inoltre:

- l’art. 7 del T.U.B., che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni; che nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;
- gli artt. 124-bis e 125 del T.U.B., che prevedono che la valutazione del merito creditizio del consumatore avvenga anche sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente; che la Banca d'Italia emani disposizioni attuative di tale previsione; che i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentano l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica; che gli intermediari diano l’informativa al consumatore nel caso in cui il rifiuto della domanda di credito si basi sulle informazioni presenti in una banca dati e nel caso in cui il consumatore venga segnalato la prima volta “negativamente”;
- l’art. 46-quater del T.U.F., che assoggetta gli OICR che investono in crediti in Italia alle disposizioni sulla trasparenza previste dal T.U.B.;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “GDPR”)⁴;

- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice privacy”), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Finalità della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di *covered bond* di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, OICR, *Cassa Depositi e Prestiti, acquirenti di crediti in sofferenza*) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l'accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevono anche informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o, nei casi previsti dalla presente normativa⁵, per finalità connesse alla gestione di fondi pubblici volti a favorire l'accesso ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia. A fronte di tali richieste gli intermediari versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

⁴ Cfr. Capitolo I, sezione 1, paragrafo 3.

⁵ Cfr. Cap. 1, sez. 2, par. 5.3.1.1. “Accesso al servizio di prima informazione da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici”.

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, anche pubbliche ex artt. 47 e 110 del T.U.B. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti nella Centrale dei rischi sono utilizzati dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

3. Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato e sono coperti dal segreto d'ufficio ex art. 7 T.U.B. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito o con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria di garanzie pubbliche concesse dai fondi ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B.

Gli intermediari sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito o non legittimata ad utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi.

Anche la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate nel precedente paragrafo. Il trattamento dei dati è consentito anche per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi⁶.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del T.U.B., CONSOB, COVIP e IVASS, sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati con la Banca d'Italia, possono accedere alle informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi. Nel quadro dell'attività di collaborazione con le autorità e i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, nonché nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di Stati terzi (cfr. art. 7, commi 6 e 7 del T.U.B.), la Banca d'Italia, nel rispetto di equivalenti obblighi di riservatezza, può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati terzi le informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi italiana.

4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca di **accesso** alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012.

Le richieste di accesso possono essere presentate tramite la piattaforma *Servizi online*, disponibile sul sito della Banca d'Italia, anche identificandosi con identità digitale (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – o CNS – Carta Nazionale dei Servizi) oppure per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria o consegna a mano⁷.

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone fisiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa⁸.

⁶Dal momento in cui i dati vengono comunicati alla Centrale dei rischi, la Banca (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma) diventa Titolare del trattamento dei dati. Soggetti autorizzati al trattamento sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

⁷Il servizio di accesso ai dati CR è gratuito ed è gestito dalle Filiali della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it – Home > Chi Siamo > Organizzazione > Filiali).

Per le informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste di accesso cfr.: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

⁸Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (art. 12 GDPR).

Le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta stessa quando è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in forza di procura alle liti⁹; quando la richiesta di accesso è presentata da altri soggetti delegati il termine di evasione è di 90 giorni.

Nel caso di richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi presentate da persone giuridiche tramite un rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.

Le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi, quale ad esempio la dichiarazione di una qualifica che non si riveste, sono di norma segnalate dalla Banca d'Italia alle autorità competenti (l'autorità giudiziaria e nei casi previsti l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali).

In aggiunta, le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma *Servizi online* con modalità di autenticazione SPID/CNS comportano la sospensione per due anni dell'utenza SPID/CNS ai fini dell'accesso ai suddetti dati; decorso tale termine, in caso di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diviene definitiva. Si precisa che le altre modalità di accesso alle informazioni della Centrale dei rischi rimangono attive.

Con riguardo alla **rettifica** dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B., tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore¹⁰ nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

⁹ Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

¹⁰ Per la definizione di consumatore cfr. art. 121 T.U.B.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"¹¹. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

Se il cliente è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di "Credito ai consumatori"¹².

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

RINVII

- Per la definizione di sofferenza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5.
- Per la definizione di inadempimento persistente, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.;
- c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di *covered bond*) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130¹³;

¹¹ Nel caso di classificazione a sofferenza, il cliente consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione *inframensile* di status descritta nel capitolo I, sezione 2, paragrafo 4.3.

¹² Cfr. D.Lgs. 385/1993 (TUB), Capo II "Credito ai consumatori".

¹³ Non partecipano alla Centrale dei rischi le società veicolo di cui all'art. 7 comma 1 lett. b – bis) della legge 130/1999 che pongono in essere operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla

d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti¹⁴;

e) la Cassa depositi e prestiti.

f) gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1, comma 1, lettera e) T.U.B. che si avvalgono, per la gestione dei crediti in sofferenza, di:

- una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B.;
- di un intermediario iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o
- di un gestore di crediti in sofferenza iscritto all'albo di cui all'art. 114.5.

I gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 T.U.B., quando acquistano crediti in sofferenza in proprio, partecipano alla Centrale dei rischi.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli OICR segnalano solo i crediti di cui sono divenuti titolari successivamente all'introduzione dell'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi¹⁵.

Gli intermediari finanziari di cui al punto b) hanno la facoltà di avanzare richiesta di esonero dall'obbligo di partecipazione al servizio se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile in Centrale dei rischi è pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero all'utilizzato nel caso di revoca del fido) i limiti di censimento previsti dalla presente normativa.

Al momento della richiesta di esonero, la sussistenza delle condizioni che lo legittimano è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e comunicati alla Banca d'Italia. La permanenza delle condizioni deve essere verificata dagli intermediari con cadenza annuale.

Gli intermediari neoiscritti possono verificare la sussistenza dei requisiti di esonero in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

¹⁴ Inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR.

¹⁵ Ai sensi del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), come integrato dalle disposizioni della Banca d'Italia, l'obbligo decorre da aprile 2015.

Gli intermediari che, pur avendo i requisiti per l'esonero, aderiscono al servizio, rinunciano alla facoltà di chiedere l'esonero per i successivi due anni.

Le società veicolo (SV) di cui al punto c) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cartolarizzazione, anche se realizzata con più *tranches* di cessioni, nel caso in cui nessuno dei crediti sia stato segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto¹⁶.

I soggetti di cui al punto f) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto.

Le richieste di esonero devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi¹⁷.

Le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

¹⁶ Se nelle successive operazioni di cessione relative a cartolarizzazioni già esonerate viene acquistato un credito segnalato in Centrale dei rischi, i requisiti per l'esonero dell'operazione vengono meno. La SV è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Centrale dei rischi e a segnalare tutti i crediti relativi all'intera operazione di cartolarizzazione che superano i limiti di censimento.

¹⁷ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti

Oltre che sul puntuale rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Essi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi, gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale¹⁸ e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'appendice G, sottoscritta dai responsabili aziendali, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Le responsabilità in ordine alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio centralizzato dei rischi, alla qualità dei dati e all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

Nel caso di cessioni di crediti, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere sia all'intermediario cedente che all'intermediario cessionario – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato di trasmettere le segnalazioni – di disporre delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi con la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi.

¹⁸ Le regole di segnalazione contenute nelle presenti istruzioni sono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Centrale dei rischi in maniera conforme alle sue necessità informative, pertanto da tali regole non può essere fatto discendere nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna o sulla formazione del bilancio d'esercizio degli intermediari.

Gli intermediari che, in base ad accordi, convenzioni o mandati, sono responsabili della gestione amministrativa e finanziaria di crediti di altri intermediari segnalanti sono tenuti a comunicare a quest'ultimi le informazioni sull'andamento del rapporto in tempo utile per consentire l'invio di segnalazioni corrette e aggiornate entro i termini pervisti.

RINVII

- Per gli adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio centralizzato dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per il fac-simile della lettera di attestazione, cfr. Appendice G.

2. Adempimenti per l'avvio della partecipazione al servizio

Le banche e le società finanziarie neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese di inizio della loro operatività; per le società veicolo, [le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni](#) bancarie e gli OICR l'obbligo decorre dall'avvio dell'attività di investimento in crediti; [per gli acquirenti di crediti in sofferenza l'obbligo decorre dall'acquisto di crediti in sofferenza](#).

Gli intermediari costituitisi a seguito di fusione sono tenuti a trasmettere le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Eventuali difficoltà relative all'osservanza degli obblighi segnaletici stabiliti dalle presenti istruzioni devono essere tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi¹⁹.

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione, può essere richiesta una proroga degli effetti dell'operazione sulle segnalazioni non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di proroga, l'incorporante dovrà produrre le segnalazioni integrate e dovrà segnalare dalla decorrenza giuridica della fusione – con le modalità previste per le rettifiche di importo – le posizioni di rischio riferite a clientela che, affidata disgiuntamente per importi inferiori alla soglia di censimento, per effetto della fusione risulti affidata per importi superiori alla suddetta soglia.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia²⁰ il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali la Banca d'Italia può rivolgersi per ottenere delucidazioni sui dati e sugli eventuali rilievi emersi a seguito dei controlli di affidabilità delle informazioni. Le informazioni comunicate vanno aggiornate in caso di cessazione degli incarichi, modifiche

¹⁹ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

²⁰ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

organizzative o tecniche.

RINVII

- Per le condizioni di partecipazione alla Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez.1, par. 5.
- Per la distribuzione della normativa di Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 12.
- Per le modalità di trasmissione delle informazioni , cfr. cap. I, sez. 2, par. 10.

3. Outsourcing e centri di elaborazione dati esterni

L'esternalizzazione di attività legate alla produzione delle segnalazioni e alla lavorazione dei flussi di ritorno non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente normativa. Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività in *outsourcing*.

Gli intermediari che si avvalgono, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico e le eventuali successive variazioni. La Banca d'Italia attribuisce al centro di elaborazione dati esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

4. Raccolta delle informazioni

4.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un *codice censito* che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

Il *codice censito* viene altresì assegnato ai componenti di una cointestazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché in relazione ad altre casistiche legate ad esigenze segnaletiche.

RINVII

- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. n. 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

4.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le informazioni sui rapporti di credito e/o garanzia verso persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) devono essere aggregate sulla base del modello dei dati e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Le segnalazioni mensili devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la chiusura delle elaborazioni, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. "trascinamento dei dati"). In tal caso resta comunque fermo l'obbligo per gli intermediari di trasmettere le segnalazioni con la massima tempestività, non appena siano state risolte le difficoltà che hanno eccezionalmente impedito il rispetto dei termini di invio.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi²¹.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi (ad esempio le informazioni di carattere anagrafico) vengono acquisite ed elaborate in modo continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto esse devono essere trasmesse con tempestività non appena disponibili presso l'intermediario.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.
- Per il modello di rilevazione dei dati, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4.
- Per le categorie di censimento e le variabili di classificazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 2 e sez. 3.

4.3 Rilevazioni *inframensili*

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. *inframensili* – sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni riguardano i cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento

²¹ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale, 91, 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l’“evento”.

Le informazioni *inframensili* aggiornano dinamicamente le informazioni presenti nella base dati di Centrale dei rischi e integrano le informazioni già distribuite agli intermediari. I partecipanti al servizio centralizzato dei rischi hanno in tal modo a disposizione alcune informazioni rilevanti in anticipo rispetto alla rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato l’“evento”. Le informazioni *inframensili*, pertanto, hanno una valenza informativa limitata nel tempo (c.d. ciclo informativo)²² e vengono “restituite” ai partecipanti fino alla chiusura della rilevazione mensile relativa al mese in cui si è verificato l’evento.

RINVII

- Per le caratteristiche delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. II, sez. 5.
- Per le procedure di scambio delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. III, sez. 3.

4.4 Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati

Al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela, la Centrale dei rischi rileva le obbligazioni assunte solidalmente da più soggetti in cointestazione²³. L’Anagrafe dei soggetti identifica la relazione tra i soggetti solidalmente responsabili, attribuendo alla cointestazione un *codice censito* distinto da quello dei singoli cointestatari. In questo modo è possibile collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna cointestazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte.

La Centrale dei rischi, inoltre, rileva i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all’intermediario e il soggetto, affidato dall’intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell’ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l’intermediario cedente e il soggetto cessionario nell’ambito di operazioni di cessione di crediti.

Informazioni sulle cointestazioni e sui soggetti collegati vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella risposta a richieste di prima informazione.

RINVII

²² Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all’ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

²³ Tra queste rientrano le posizioni dei soci illimitatamente responsabili di società di persone al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese.

- Per il dettaglio delle informazioni presenti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella prima informazione, cfr. cap I, sez. 2, par. 5.1 e Appendice C.
- Per il censimento delle cointestazioni, cfr. Circ. n. 302 “Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari”.

5. Servizi per i partecipanti

Gli intermediari partecipanti possono conoscere l'esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale, dei soggetti a questa collegati e, in relazione all'esercizio dell'attività di gestione dei fondi pubblici *ex art. 47 e 110*, comma 1, T.U.B., dei soggetti beneficiari delle relative garanzie pubbliche, tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito ovvero con la valutazione del merito creditizio della clientela beneficiaria delle garanzie pubbliche. I trattamenti che non risultino coerenti con tali finalità violano il principio di riservatezza dei dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B.

Del pari sono sanzionabili gli intermediari che anziché usufruire dei servizi informativi messi a loro disposizione dalla Centrale dei rischi chiedono al proprio cliente di esibire il prospetto dei dati di Centrale dei rischi. Tale richiesta determina una non dovuta incombenza per la clientela e non è conforme ai principi di funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi, tra i quali il principio di parità delle condizioni di accesso alle informazioni da parte degli intermediari partecipanti.

Nell'utilizzo delle informazioni ricevute tramite i servizi offerti dalla Centrale dei rischi, gli intermediari devono tener conto del fatto che:

- i criteri segnaletici contenuti nelle presenti istruzioni sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e, in alcuni casi, divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche²⁴;
- i dati registrati nella Centrale dei rischi forniscono una rappresentazione della posizione dei soggetti che può non coincidere con l'effettivo indebitamento verso il sistema, considerato che non tutti gli intermediari partecipano alla Centrale dei rischi, che sono fissate soglie minime per le segnalazioni e che sono adottati, in alcuni casi, criteri convenzionali di rappresentazione dei rischi. Essi non hanno pertanto natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato.

²⁴ Cfr. ad esempio i criteri di segnalazione dei rischi “autoliquidanti”, delle cessioni di portafogli crediti, dei crediti “scaduti”.

5.1 Flusso di ritorno “personalizzato”

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno “personalizzato” che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato e dei soggetti cointestatari o ad esso collegati.

Nel caso delle cointestazioni, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui facciano eventualmente parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato), nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti. La posizione globale di rischio dei soggetti garantiti non è fornita quando il garante rientri in una delle seguenti categorie: intermediari vigilati, amministrazioni statali o regionali, fondi di garanzia pubblici, “garanti professionali” (ovvero enti che rilasciano garanzie come principale attività)²⁵.

La “posizione globale di rischio” viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inviate a suo nome dagli intermediari partecipanti. L’aggregazione viene operata distintamente per ciascuna categoria di censimento, variabile di classificazione e tipologia di importo previste dallo schema segnaletico.

Il flusso di ritorno non riporta:

- la classificazione ad “inadempienze probabili” rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;
- l’informazione relativa al deterioramento del credito, rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;
- l’identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, rilevata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;
- per la variabile di classificazione *localizzazione*, l’indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera²⁶.

²⁵ In tali casi verranno comunque restituite le informazioni anagrafiche sul collegamento garante/garantito (codice censito e dati anagrafici del garantito). Dai dati anagrafici è possibile individuare gli intermediari vigilati (presenza del codice ABI) e le amministrazioni statali e regionali (sottogruppo di attività economica 102 o 120 e specie giuridica PA); gli altri soggetti sono elencati nella documentazione tecnica “*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei Soggetti*”.

²⁶ Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, ove la variabile indichi la residenza del debitore ceduto, l’informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

Per ciascun soggetto segnalato, il flusso di ritorno riporta ulteriori dati utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio, le "regolarizzazioni" e i "rientri".

Viene infine evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinamento, totale o parziale, dei dati del periodo precedente.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti, per ciascun soggetto segnalato viene evidenziata la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari²⁷ e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

RINVII

- Per la nozione di soggetti collegati, cfr. cap. II, sez. 3, par. 8.
- Per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. Appendice C.
- Per il dettaglio del modello segnaletico e delle categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4, e sez. 2.

5.2 Flusso di ritorno statistico

Gli intermediari partecipanti ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate anche sulla base dei dati presenti in Centrale dei rischi. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario partecipante, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di deterioramento e di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

5.3 Informazioni a richiesta

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire

²⁷ L'aggregato include le segnalazioni degli intermediari finanziari *ex art.* 106, degli OICR e delle società veicolo.

elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

Tale richiesta di informazioni può riguardare:

- soggetti non affidati per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto creditizio o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti affidati, ma non segnalati in quanto il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore alle previste soglie di censimento o per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario partecipante).

È altresì consentita la richiesta di informazioni su nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, garantiti, soci illimitatamente responsabili, coniugi in regime di comunione dei beni, imprese appartenenti allo stesso gruppo, debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessioni del credito tra intermediari o nell'ambito di operazioni di factoring, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di questi ultimi.

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici volti a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche, al ricorrere dei criteri previsti nel successivo paragrafo, possono accedere al servizio di prima informazione per la valutazione del merito di credito della clientela beneficiaria della garanzia.

Gli intermediari partecipanti, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la richiesta delle suddette informazioni, devono indicarne il motivo (c.d. causale) e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. "servizio di prima informazione") o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni relative all'ultima rilevazione su un insieme di nominativi (c.d. "servizio di informazione periodico").

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite²⁸. Gli intermediari devono provvedere

²⁸ Le tariffe applicate sono comunicate annualmente dalla Banca d'Italia.

al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

5.3.1 Servizio di “prima informazione”

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di “prima informazione” si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:

- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;
- il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di cointestazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Gli intermediari partecipanti possono avanzare richieste “di prima informazione” di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari²⁹ – e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari.

Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Nelle risposte alle richieste sia di primo che di secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti il soggetto richiesto, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio e ai cambiamenti di “stato”, alle

²⁹ Cfr. nota 22.

regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, ai rientri dagli sconfinamenti persistenti successivi all'ultima rilevazione³⁰; viene inoltre evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinarsi totale o parziale dei dati dal periodo precedente. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Con riguardo ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale e alle cointestazioni di cui questi fanno parte, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

5.3.1.1. Accesso al servizio di “prima informazione” da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici

Gli intermediari partecipanti che gestiscono fondi pubblici *ex artt.* 47 e 110 comma 1 del T.U.B. possono avvalersi del servizio di prima informazione per la valutazione del merito creditizio delle soggetti beneficiari delle garanzie pubbliche, laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa sia assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
- b. i processi inerenti l'istruttoria, la concessione e la gestione della garanzia siano strutturati in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi avvenga esclusivamente all'interno dell'intermediario gestore del fondo sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa sia in ogni momento successivo;
- c. il trattamento dei dati provenienti dalla Centrale dei rischi a supporto dell'attività di gestione del fondo pubblico sia separato da quello relativo all'attività creditizia svolta dal gestore del fondo per proprio conto³¹;
- d. il gestore del fondo pubblico sia dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati provenienti dalla Centrale dei rischi che avvenga in relazione all'attività di gestione del fondo medesimo;
- e. sia trasmessa alla Banca d'Italia³² una specifica relazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste dalle precedenti lettere, redatta a cura della funzione di compliance e approvata dall'Organo amministrativo competente dell'intermediario.

RINVII

- Per la gestione dei dati anagrafici, cfr. Circ. n. 302 “Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari”.
- Per il dettaglio dei contenuti della prima informazione, cfr. Appendice C.

³⁰ Se la richiesta include l'ultima data contabile.

³¹ All'intermediario gestore del fondo è assegnato un apposito codice intermediario segnalante.

³² Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

5.3.2 Servizio di informazione periodico

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari partecipanti possono accedere a informazioni sulla clientela non segnalata.

Gli intermediari partecipanti devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e ricevono le relative risposte appena conclusasi la lavorazione della rilevazione mensile.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.

6. Agenti mandatari

Gli intermediari possono consentire ai propri agenti mandatari – *ex art. 128-quater, co. 4 del T.U.B.* – la consultazione dei dati di Centrale dei rischi, al fine di svolgere attività istruttorie strumentali all'assunzione e/o alla gestione del rischio di credito da parte degli intermediari medesimi. Resta fermo che i poteri deliberativi inerenti alla valutazione del merito creditizio della clientela sono di esclusiva e non delegabile competenza degli intermediari e sono da questi ultimi esercitati sotto la propria responsabilità.

Gli intermediari che intendano avvalersi della propria rete di "agenti" – nella misura in cui essi dal punto di vista funzionale siano assimilabili a una "articolazione della struttura aziendale" – dovranno far sì che nei contratti di agenzia siano espressamente stabilite le finalità e i limiti dell'utilizzo dei dati, nonché vengano richiamati gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza derivanti dalla vigente normativa. Sul piano dei controlli, l'intermediario titolare del trattamento dovrà adottare presidi organizzativi, anch'essi esplicitati nei contratti, volti a garantire un monitoraggio nel continuo sull'operato degli "agenti" stessi in termini di corretto utilizzo dei dati di Centrale dei rischi.

Con l'obiettivo di assicurare una più diretta responsabilizzazione degli "agenti" medesimi nell'osservanza della normativa primaria e secondaria sul trattamento dei dati personali e degli obblighi posti a tutela della riservatezza, gli intermediari potranno avvalersi della facoltà di designare detti agenti quali "responsabili" della porzione di trattamento loro attribuita, ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29, co. 1 del d.lgs. 196/2003.

7. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli intermediari devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati

nelle presenti istruzioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli intermediari segnalanti è essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli tramite un programma di diagnostica. I dati, una volta pervenuti in Banca d'Italia, vengono comunque sottoposti alle verifiche di qualità e gli eventuali esiti negativi formano oggetto di comunicazione agli intermediari segnalanti.

Con riferimento all'affidabilità delle informazioni è richiesta una specifica cura nell'osservanza dei seguenti adempimenti:

- gli intermediari devono verificare, sulla base della documentazione in loro possesso, le informazioni anagrafiche della clientela che sono il presupposto essenziale per la corretta identificazione dei soggetti segnalati e, conseguentemente, per la corretta imputazione dei rischi;
- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi in modo da garantire la qualità dei dati fin dal "primo invio"; nel caso di errori riscontrati dopo la trasmissione dei dati, gli intermediari hanno l'obbligo di correggerli con la massima tempestività, sia d'iniziativa sia in risposta alle comunicazioni ricevute dalla Centrale dei rischi;
- con particolare riferimento alla segnalazione mensile delle posizioni di rischio, le rettifiche ai dati riferiti alla data contabile "in lavorazione" che pervengono entro i 5 gg. di calendario successivi al 25 del mese vengono, di norma, incluse nella elaborazione del relativo flusso di ritorno "personalizzato mensile"; le rettifiche che, invece, pervengono successivamente alla produzione del "flusso di ritorno personalizzato mensile" implicano per la Centrale dei rischi la necessità di aggiornare le informazioni di rischio precedentemente distribuite ai partecipanti. Ai fini del corretto funzionamento del servizio e dell'ordinato utilizzo delle informazioni da parte dei partecipanti, gli intermediari segnalanti devono pertanto adoperarsi affinché, in caso di errori riscontrati sui dati, le necessarie rettifiche vengano prodotte con la massima tempestività;
- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi, inclusi i flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti, e di rettificare tempestivamente le eventuali segnalazioni errate; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati in Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati;
- la mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente;

- gli intermediari devono ottemperare senza ritardo ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)³³. Ove il provvedimento sia rivolto alla Banca d’Italia, quest’ultima chiede all’intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC), di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all’eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d’inerzia dell’intermediario, la Banca d’Italia provvede d’iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 144 del T.U.B. nei confronti dell’ente segnalante.

RINVII

- Per il programma di diagnostica e per le tipologie di controlli effettuati dalla Banca d’Italia, cfr. cap. III, sez. 1, par. 3.

8. Accertamenti ispettivi e sanzioni

La Banca d’Italia effettua, presso i partecipanti al servizio, gli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio medesimo, a garanzia degli stessi utilizzatori. Gli accertamenti ispettivi concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi sono svolti contestualmente a quelli generali di vigilanza.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente Circolare, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti, sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all’art. 144 del T.U.B.

9. Trasmissione delle informazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti avviene mediante la rete *internet*.

Per poter trasmettere e ricevere le informazioni gli intermediari partecipanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A).

Per accreditarsi, gli intermediari devono registrare – tramite l’apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia³⁴ – una credenziale applicativa a cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati.

³³ Le pronunce dell’Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.

³⁴ La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall’intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento.

Una volta ottenuta la credenziale, l'intermediario la comunica alla Banca d'Italia³⁵, inviando tramite posta elettronica certificata (PEC) l'apposito modulo³⁶ compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e degli standard crittografici sono riportate nelle "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti"³⁷.

10. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

La Centrale dei rischi adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti ad attuare tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza nella trasmissione e nel trattamento dei dati.

In particolare, devono garantire una corretta gestione della credenziale di accesso e dei certificati ad essa associati e devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

RINVII

- Per la tutela della riservatezza nel caso di impiego di agenti mandatari, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

11. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

³⁵ All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

³⁶ Disponibile sul sito www.bancaditalia.it alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Accreditamento

³⁷ Cfr. sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

12. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio

Le presenti istruzioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni (“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”)³⁸.

La pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni che disciplinano il servizio centralizzato dei rischi ha valore legale ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009, n. 69.

13. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento del servizio centralizzato dei rischi vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi³⁹.

³⁸ Il manuale è disponibile sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) in Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

³⁹ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

CAPITOLO II

**STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA
RILEVAZIONE MENSILE E DELLE RILEVAZIONI
*INFRAMENSILI***

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Natura dei rischi censiti

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. “posizioni di rischio”).

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente in Italia.

Le informazioni richieste mensilmente, ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento.

2. Intermediari segnalanti

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* l'intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

RINVII

- Per le tipologie di intermediari sottoposti agli obblighi segnaletici di Centrale dei rischi (intermediari segnalanti), cfr. cap. 1, sez. 1, par. 5.

3. Intestazione delle posizioni di rischio

Intestatari delle posizioni di rischio possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, ossia l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più rapporti (le posizioni di rischio intestate alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle intestate ai singoli soggetti che ne fanno parte);
- i fondi comuni d'investimento.

Vanno considerati i seguenti casi particolari:

- fidi concessi a un soggetto con possibilità di utilizzo da parte di un terzo; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;
- fidi concessi a un soggetto per ordine o incarico di un terzo; in caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute; se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere intestata all'ordinante;
- fidi concessi a una persona poi deceduta; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto (o dell'eventuale cointestazione) che subentra nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario, la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto;
- fidi concessi ad un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.); i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono essere intestati ad un unico soggetto i finanziamenti concessi:

- ad una persona fisica a titolo personale e in qualità di titolare di una o più ditte individuali;
- al debitore originario e agli organi di procedure concorsuali;

- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari italiani e a loro filiali estere;
- a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.

Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

RINVII

- Per le modalità di segnalazione dei fidi plurimi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 6.

4. Modello di rilevazione dei dati

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito/di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati.

Il modello è articolato in quattro *sezioni* completate da una quinta sezione informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi. Nell'ambito delle sezioni, le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in "*categorie di censimento*".

In particolare:

- la sezione "**crediti per cassa**" è suddivisa in cinque categorie di censimento (*rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze*);
- la sezione "**crediti di firma**" è suddivisa in due categorie di censimento (*garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*);
- le sezioni "**garanzie ricevute**" e "**derivati finanziari**" prevedono ciascuna un'unica categoria di censimento;
- la **sezione informativa** è suddivisa in otto categorie di censimento (*operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale, crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi*).

Le posizioni di rischio sono classificate mediante qualificatori – le cc.dd. *variabili di classificazione* – che ne specificano ulteriori caratteristiche e vanno valorizzate nelle

classi di dati che identificano la tipologia di importo (“accordato”, “accordato operativo”, “utilizzato”, “saldo medio”, “valore garanzia”, “importo garantito”, “valore intrinseco” e “altri importi”).

Gli importi sono segnalati in unità di euro e vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori o uguali a 50 centesimi.

Le operazioni in valuta devono essere controvalorizzate in euro ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici (Reuter, Telerate, etc.).

5. Soglie di censimento

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è d’importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;
- l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita⁶⁴;
- l’intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;

⁶⁴ Il valore delle perdite deve essere pari o superiore a 250 €.

- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- Per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.5.

6. Fidi plurimi

È definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

7. Fidi promiscui

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati con modalità⁶⁵ diverse.

⁶⁵ Le modalità di utilizzo possono ricadere in categorie di censimento diverse o nella stessa categoria di censimento, distinte da una o più variabili di classificazione.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna modalità di utilizzo. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente (o non presenta alcun utilizzo) oppure è utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, il margine disponibile o lo sconfinamento devono emergere in corrispondenza della categoria di censimento e della combinazione delle variabili di classificazione che presenta il maggior grado di rischiosità.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato e dell'accordato operativo alle diverse categorie di censimento, si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapacienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito – anche nell'eventualità che la garanzia assista crediti di firma – in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

8. Cessazione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi⁶⁶;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

⁶⁶ L'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario se è un intermediario partecipante alla Centrale dei rischi.

- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata⁶⁷;
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.)⁶⁸.

⁶⁷ La diffida stragiudiziale del debitore volta ad ottenere la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

⁶⁸ Gli intermediari che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto esdebitato o, pur avendola presentata, non sono stati ammessi, dalla data del decreto di esdebitazione non devono segnalare l'intero importo del credito vantato ma un importo pari alla percentuale che i creditori concorsuali di pari grado hanno conseguito in sede fallimentare. L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato; pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa".

SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Crediti per cassa

1.1 Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela – diversa da intermediari – l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa⁶⁹. Il rapporto coinvolge, oltre all'intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring⁷⁰;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio o pensione;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

RINVII

- Per le regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni nella rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 6.

⁶⁹ Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

⁷⁰ Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.

1.2. Rischi a scadenza

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso⁷¹;
- operazioni relative alle "campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51", qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza;
- finanziamenti ai sensi della legge n. 190/2014, concessi ai datori di lavoro del settore privato (con meno di 50 addetti) per corrispondere alla richiesta dei dipendenti di aver liquidata in busta paga la quota maturanda di TFR;
- operazioni di cessione del quinto per la quota di rate trattenute dall'amministrazione terza ceduta (ATC) e non ancora retrocesse.

1.3. Rischi a revoca

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

⁷¹ Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a imprese in procedura concorsuale segnalate a sofferenza. Tale evidenza consente di distinguere le nuove risorse finanziarie erogate all'impresa in crisi dagli affidamenti in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura che figurano tra le sofferenze.

Sono segnalati nella categoria *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, in ragione della prevedibilità, i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia). Laddove, invece, essi siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, tali finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51". Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

RINVII

- Per la segnalazione dei crediti concessi a soggetti sottoposti alle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.2.

1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "*finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*".

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati "*utilizzato*".

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate⁷². Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza⁷³.

L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare "negativamente" la posizione debitoria e non può essere

⁷² Analogamente a quanto stabilito nella Circ. n. 272/2008-Matrice dei conti - Voce 58007-Sofferenze.

⁷³ Gli intermediari informano il cliente che tale segnalazione deriva dalla valutazione della complessiva situazione finanziaria nei confronti dell'intermediario creditore e degli altri intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile⁷⁴.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.

RINVII

- Per la cessione dei crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.
- Per la segnalazione di clienti beneficiari della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge n. 44/99, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.1.
- Per l'informativa ai clienti consumatori, cfr. cap. I, sez. 1, par 4.

2. Crediti di firma

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

⁷⁴ Per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il *cure period*. Pertanto, dal momento in cui viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile, le esposizioni a sofferenza sono riclassificate nella opportuna categoria di censimento dei crediti per cassa, senza attendere il decorso del lasso di tempo di tre mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines* EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07).

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito “pro solvendo”;
- le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006, la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del T.U.B.

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

3. Garanzie ricevute

Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di “prima istanza”; le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate⁷⁵;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;

⁷⁵ Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.

- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185), quando la garanzia è rilasciata a seguito di una valutazione del merito creditizio del cliente;
- le controgaranzie a prima richiesta;
- le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
- le garanzie personali rilasciate dai soci in favore della società (di persone o di capitali);
- impegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie rilasciate *ex lege*, ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati (come, ad esempio, le garanzie che assistono i finanziamenti a sostegno dell'erogazione del TFR in busta paga previste dalla l. 190/2014 e le garanzie rilasciate nell'ambito delle misure connesse all'emergenza Covid-19 come quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche);
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* – indicando nello *stato del rapporto* "garanzia attivata con esito negativo" – fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della cointestazione garante.

RINVII

- Per la segnalazione delle garanzie che assistono finanziamenti erogati in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.
- Per le garanzie che assistono i crediti commerciali acquisti nell'ambito di operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 6, par. 1.

4. Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. *over the counter* - OTC) e le "operazioni con regolamento a lungo termine" posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale⁷⁶. Sono esclusi dalla rilevazione i derivati interni (c.d. *internal deals*).

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere segnalato il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione riconosciuti a fini prudenziali. Negli accordi di compensazione rientrano anche quelli del tipo *cross-product*, aventi cioè ad oggetto derivati finanziari e creditizi.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

Nei derivati negoziati fuori borsa, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

⁷⁶ Sono controparti centrali riconosciute la Cassa di Compensazione e Garanzia ovvero le controparti centrali aventi sede in uno Stato membro dell'UE che assicurino condizioni equivalenti.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alle controparti centrali per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati regolamentati non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla controparte centrale, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione ("euro" o "altre valute").

5. Sezione informativa

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*.

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

In ogni caso non sono oggetto di segnalazione i finanziamenti erogati a valere su fondi di altri intermediari⁷⁷.

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

⁷⁷ Come ad esempio i finanziamenti erogati a valere su fondi della Cassa Depositi e Prestiti.

5.2 Crediti per cassa: operazioni in pool

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*", la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - totale*", l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*", la quota di propria pertinenza.

5.3 Crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti

Nella categoria di censimento "*crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*" devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di *factoring pro soluto* e *pro solvendo*, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione *tipo attività* e *stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (*factoring*, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente.

5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti

Nella categoria di censimento "*rischi autoliquidanti - crediti scaduti*" deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di *factoring*, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali – scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti. La segnalazione non è dovuta se nel mese di rilevazione il credito vantato verso il cedente è stato ceduto ad altro intermediario.

5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza.

Eventuali sopravvenienze e/o rimborsi del credito superiori all'importo delle perdite già segnalate non sono oggetto di segnalazione.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*.

L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*:

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente al momento della cessione e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

RINVII

- per la segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.

5.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione *ex lege* n. 130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se:

- nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
- il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"⁷⁸;
- nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione *pro solvendo* che *pro soluto*.

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.

RINVII

- Per la segnalazione delle operazioni di cessione di credito tra intermediari, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

⁷⁸ Limitatamente alle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di *factoring* (ricessioni).

SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Nozione

Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2. Localizzazione

La variabile di classificazione *localizzazione* indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto⁷⁹. Essa può assumere i valori: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente.

3. Durata originaria

La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

⁷⁹ Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta, la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi a scadenza, derivati finanziari, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni.* Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento non sia classificato tra i rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

4. Durata residua

La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

Essa può assumere i valori *fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante.* I valori *fino ad un anno e oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

5. Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi.*

Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente tale valore deve essere indicato per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

Gli utilizzi in valuta, ove previsti contrattualmente, danno luogo all'adeguamento dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* in modo da non far emergere sconfinamenti/margini disponibili dovuti al solo andamento dei tassi di cambio.

RINVII

- Per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. cap. II, sez.1, par. 4.

6. *Import-export*

La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale* e *operazioni effettuate per conto di terzi*.

7. *Tipo attività*

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto *pro soluto* e *pro solvendo* ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* ("*factoring*"), gli anticipi s.b.f. su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi"), le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri rischi autoliquidanti;

- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati, i finanziamenti concessi ai datori di lavoro per corrispondere alle richieste dei dipendenti di avere l'anticipo del TFR in busta paga, le rate di finanziamenti contro cessione del quinto trattenute e non retrocesse, altri rischi a scadenza;
- nella categoria di censimento *derivati finanziari*, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati *over the counter* (*swaps, fras*, opzioni, altri contratti derivati);
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la tipologia e la natura dell'operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;
- nella categoria *crediti ceduti a terzi*, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

8. Censito collegato

La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle cointestazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente;
- *crediti ceduti a terzi*, ove deve essere indicato il codice censito del soggetto cessionario.

In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.

9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione qualitativa dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue le inadempienze probabili e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare sono classificati:

- come inadempienze probabili, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l'intermediario abbia espresso un giudizio circa l'improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie⁸⁰. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- come inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la classificazione tra le “inadempienze probabili”, in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. Solo per i clienti *retail* l'intermediario può scegliere di classificare tra le “inadempienze probabili” la singola linea di credito, purché non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria l'intera esposizione⁸¹. La classificazione a “inadempienze probabili” deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo;
- per la classificazione degli “inadempimenti persistenti” si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;
- l'informazione relativa agli “inadempimenti persistenti”, anche se riferita a crediti classificati tra le “inadempienze probabili”, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate.

⁸⁰ Per una completa definizione di inadempienze probabili, cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.

⁸¹ Per la classificazione delle esposizioni creditizie ad inadempienza probabile si applicano le indicazioni della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”.

L'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125 comma 3 del T.U.B.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* e *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *finanziamenti a procedura concorsuale* e *altri finanziamenti particolari*, *sofferenze*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, *garanzie ricevute*, *derivati finanziari*, *operazioni effettuate per conto di terzi* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

RINVII

- Per la classificazione degli inadempimenti persistenti nel caso di inesigibilità dei crediti, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.

10. Tipo garanzia

La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un'utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali previste ai sensi dell'art. 2818 del codice civile che originano da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei *crediti per cassa*, i valori *pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi* quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; *pluralità di garanzie reali esterne* se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; *pluralità di garanzie reali e/o privilegi* nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle *garanzie ricevute*, il valore *pluralità di garanzie reali esterne e personali* quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

11. Fenomeno correlato

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);
- nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito;
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* evidenzia se i crediti sono stati acquistati da altro intermediario.

12. Qualità del credito

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza⁸².

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l’intermediario segnalante non sia assoggettato all’obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

⁸² Cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”- Avvertenze Generali.

SEZIONE 4

CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Accordato e accordato operativo

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Se, per le caratteristiche dell'operazione, l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'*accordato* e nell'*accordato operativo*. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate⁸³.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'*accordato* della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;
- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

2. Utilizzato

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, e, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

⁸³ Si ha formalizzazione dell'accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente stesso ad una proposta dell'intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l'adeguamento degli importi dell'*accordato* e dell'*accordato operativo*.

Si precisa che le competenze e gli interessi (contrattuali e di mora) sono segnalati se contabilizzati ed esigibili. Gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili:

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando solo la classe dati *utilizzato*;
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo *utilizzato* secondo le regole generali previste per i finanziamenti⁸⁴;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

3. Saldo medio

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

4. Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie se può escuterle tutte.

⁸⁴ Cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - del 3 agosto 2016 n. 343, in attuazione dell'art. 120 del T.U.B.

La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia e importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale, i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora, a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

5. Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:

- per la categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi*, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;

- per le categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

6. Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

RINVII

- Per gli accordi di compensazione stipulati nell'ambito di operazioni in derivati finanziari, cfr. cap II, sez. 2, par. 4.

SEZIONE 5

CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

1. Principi generali

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative sul cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti.

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni *inframensili* hanno una valenza informativa limitata nel tempo; esse, infatti, sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di “stato” o la regolarizzazione.

Salvo quanto di seguito diversamente specificato, si applicano a tali rilevazioni i principi generali della rilevazione mensile (cfr. ad es. i principi relativi agli intermediari tenuti alla rilevazione, alla intestazione delle posizioni di rischio, alla codifica dei soggetti).

RINVII

- Per l'inquadramento generale delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. I, sez. 2, par. 4.3.
- Per i principi generali della rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 1.

2. Rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela:

- la classificazione del soggetto a sofferenza;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza). La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione *in bonis*).

L'informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.

Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di "stato" a sofferenza⁸⁵;

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'"estinzione" dello stato di sofferenza⁸⁶.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata⁸⁷ ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).

Le segnalazioni sui cambiamenti di "stato" sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data dell'evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione conclusa⁸⁸. In particolare, ricevono l'informazione gli intermediari che:

- avanzano richiesta di prima informazione, includendo nell'intervallo di tempo richiesto l'ultima data contabile elaborata;
- hanno ricevuto – nel flusso di ritorno, tramite il servizio di informazione periodica o di prima informazione – la posizione globale di rischio riferita all'ultima data contabile;
- hanno a loro volta segnalato cambiamenti di "stato" successivi all'ultima data contabile sul medesimo soggetto.

RINVII

- Per l'informativa ai clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 4.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo "stato", cfr. Appendice B.

⁸⁵ Con data evento successiva alla data dell'ultima rilevazione mensile.

⁸⁶ La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

⁸⁷ A tal fine è considerata negativa anche l'informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni).

⁸⁸ Infatti le informazioni *inframensili* sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato l'evento.

- Per le procedure di scambio dello “stato” della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 1.
- Per la definizione di ciclo informativo, cfr. glossario.

3. Rilevazione *inframensile* delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011)⁸⁹

Gli intermediari partecipanti devono segnalare le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti *revolving*.

L’informazione va prodotta solo se riferita a finanziamenti che presentano ritardi di pagamento o sconfinamenti nelle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e va inviata entro 15 giorni dalla regolarizzazione o dal “rientro”. Sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti classificati a sofferenza.

La segnalazione è dovuta solo se il cliente:

- ha pagato tutte le rate scadute relative ad un finanziamento a scadenza;
- è rientrato dallo sconfinamento persistente relativo di un finanziamento *revolving*. In caso di fidi revocati, la segnalazione della regolarizzazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla persistenza dello sconfinamento.

Non sono oggetto di segnalazione i pagamenti relativi a ritardi verificatisi e regolarizzati nello stesso mese.

Nella segnalazione gli intermediari devono indicare se il cliente ha ripianato tutte o solo alcune linee di credito di una determinata tipologia di finanziamento (scadenza o *revolving*) che confluiscono nella medesima categoria di censimento. La segnalazione va effettuata con riferimento alle tre date contabili antecedenti quella del pagamento.

Inoltre, il d.l. 70/2011 prevede che nel caso in cui vi sia un ritardo di pagamento di una sola rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni sulle regolarizzazioni e sui “rientri” sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all’ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento. In particolare, esse sono distribuite con il servizio di “prima informazione”, se la richiesta include l’ultima data contabile⁹⁰, e con il flusso di

⁸⁹ Come modificato dalla legge n.148/2011 e n. 116/2014.

⁹⁰ Il servizio di prima informazione, in tali casi, può essere utilizzato anche per la clientela già segnalata o per la quale sia stata già inviata una richiesta di prima informazione per la stessa data contabile.

ritorno mensile e il servizio di “informazione periodico” prodotti successivamente alla segnalazione.

RINVII

- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.
- Per le procedure di scambio delle “*regolarizzazioni e rientri*” della clientela, cfr. cap. III, sez. 3, par. 2.
- Per la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento, cfr. cap. II, sez. 6, par. 22.
- Per la definizione di finanziamenti *revolving*, cfr. glossario.

SEZIONE 6

REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Operazioni di *factoring*

L'intermediario che ha concesso un anticipo a fronte di un'operazione di *factoring* pro soluto⁹¹ o pro solvendo deve produrre distinte segnalazioni a nome del **cedente** (nella sezione *crediti per cassa*) e del **debitore ceduto** (nella sezione *informativa*). In particolare:

- gli anticipi concessi dall'intermediario al cedente a fronte di crediti già sorti⁹² e non ancora scaduti vanno segnalati, **a nome del soggetto cedente**, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*;
- il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato **a nome del debitore ceduto** nella sezione informativa nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice censito del cedente.

La modalità di rappresentazione dell'operazione di *factoring* cambia nel caso di **inadempimento del debitore ceduto**. Infatti:

- nel caso della cessione pro soluto, quando l'intermediario cessionario, a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, effettua il pagamento sotto garanzia al cedente, i crediti acquistati pro soluto devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del debitore ceduto;
- nel caso di cessioni pro solvendo, quando, a seguito di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario retrocede il credito al cedente, i crediti devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del soggetto cedente, sempre che all'inadempimento del debitore ceduto si sia aggiunto l'inadempimento del cedente.

⁹¹ Si considera "pro soluto" l'operazione che realizza in capo all'intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dei criteri di *derecognition* previsti dai principi contabili internazionali. Per converso, sono da considerarsi come "pro solvendo" le operazioni che non realizzano in capo all'intermediario il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

⁹² Qualora gli anticipi siano a fronte di cessione di crediti futuri, gli stessi vanno segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza", valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

In questi casi, ossia quando il debitore ceduto è inadempiente e i crediti “passano” dalla sezione informativa alla sezione “crediti per cassa”, va coerentemente adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti* (l’importo deve essere decurtato dell’anticipo concesso a fronte dei crediti insoluti).

I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano convenzionalmente anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato e accordato operativo*. Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Inoltre, qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* in cui riportare l’ammontare dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Le garanzie su crediti commerciali acquisiti nell’ambito di operazioni di finanziamento connesse con l’attività di *factoring* non dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi fintantoché il credito commerciale garantito è segnalato in sezione informativa; la garanzia diviene oggetto di rilevazione quando si presentano le condizioni per la segnalazione del credito commerciale in una delle categorie di rischio dei crediti per cassa. Il medesimo criterio si applica alle cessioni di credito e credito commerciale (incluso il *forfaiting*).

Le operazioni di *factoring* che non prevedono l’erogazione, a favore del cliente, di un anticipo sull’importo dei crediti trasferiti all’intermediario non danno luogo ad alcuna segnalazione in Centrale dei rischi.

RINVII

- Per le operazioni di *factoring* in *pool*, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.

2. Operazioni di *factoring pro soluto* che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento⁹³

A fronte di un’operazione di *factoring pro soluto*, sottoscritta anche dal debitore ceduto, che prevede:

- il riconoscimento al soggetto cedente dell’ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*);

⁹³ Le operazioni di *maturity factoring* pro solvendo sono segnalate secondo i criteri previsti per le operazioni di *factoring* di cui al precedente par. 1.

– la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti, l'intermediario deve segnalare l'operazione secondo i criteri generali di cui al par. 1 fino alla data di accredito al cedente. Successivamente:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria *rischi autoliquidanti*) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria *rischi a scadenza*; nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* del rapporto va convenzionalmente indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto, va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti), le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*.

4. Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*:

- a nome del debitore ceduto, se il credito è stato scontato *pro soluto*;
- a nome del cedente, se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.⁹⁴. La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione *pro solvendo* che *pro soluto*, indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito sia scaduto, va inoltre prodotta a suo nome una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia *pro soluto*, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

⁹⁴ La cessione di un credito in garanzia è segnalata per cassa in capo al cliente, valorizzando convenzionalmente come *tipo garanzia* il *pegno interno*. I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

6. Operazioni di cessione di credito da intermediari

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti⁹⁵ devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*. In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito del cliente, indicando nella variabile di classificazione *censito collegato* il codice censito del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo, l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti da intermediari partecipanti e non partecipanti, secondo la forma tecnica dell'operazione originaria.

7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di *factoring* o di cessione di credito in cui l'intermediario (*cedente*) cede ad un altro intermediario (*cessionario*) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

- a) l'*intermediario cedente* segnala nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, a nome del *cedente originario*, gli anticipi a questo corrisposti.

Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola *pro solvendo*, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (*garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*) a nome del *debitore ceduto*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo garanzia* ("garanzia per cessione di crediti pro solvendo").

Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala:

⁹⁵ Si tratta di cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/93, cessioni di crediti ai sensi della l. 52/91, della l. 130/99 e dell'art.1260 c.c.

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
 - nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, a nome del *cedente originario*, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, distinguendoli tra “pagati” e “impagati”, tramite la valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*⁹⁶.
- b) L'*intermediario cessionario* segnala, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*⁹⁷, a nome del *debitore ceduto*, il valore nominale dei crediti acquistati, indicando, nella variabile di classificazione *censito collegato*, il codice censito del *cedente originario* anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso *intermediario cessionario*⁹⁸, valorizzando la variabile di classificazione *tipo attività* in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione *fenomeno correlato* con “operazioni di recessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

- a) L'*intermediario cedente* segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del *cedente originario* nei *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *stato del rapporto* (“pagato” o “impagato”)⁹⁹.

In caso di inadempimento del *debitore ceduto*:

- se la recessione è assistita dalla clausola *pro soluto*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario¹⁰⁰, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;
- se la recessione è *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte

⁹⁶ Nella suddetta categoria rientrano, tra gli altri, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, anche se alla data contabile di segnalazione risultano ceduti.

⁹⁷ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

⁹⁸ A tal fine potranno essere riconosciuti agli intermediari tempi adeguati per una corretta e completa implementazione dei flussi informativi di alimentazione degli archivi del cessionario.

⁹⁹ Nei casi di recessione *pro soluto* a titolo definitivo per i quali l'*intermediario cedente* potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

¹⁰⁰ Le prassi contrattuali prevedono differenti timing del PUG. Nello specifico il pagamento sotto garanzia dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1) può non coincidere temporalmente con il pagamento sotto garanzia del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2). Tuttavia nella maggior parte dei casi il pagamento del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2) è successivo o contestuale al pagamento dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1).

dell'*intermediario cessionario*, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

- b) l'*intermediario cessionario*, in caso di inadempimento del *debitore ceduto*, segnala:
- se la ricesione è *pro soluto*, il *debitore ceduto* nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, nelle *sofferenze* dal momento del pagamento sotto garanzia;
 - se la ricesione è *pro solvendo*, il *debitore ceduto* permane nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, fintanto che il credito non venga retrocesso all'*intermediario cedente*; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'*intermediario cedente*, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricesione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'*intermediario cedente* utilizzi i fondi raccolti con la ricesione per estinguere l'esposizione verso il *cedente originario*, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del medesimo. Coerentemente, l'*intermediario cessionario* non deve produrre alcuna segnalazione a nome del *debitore ceduto* in sezione informativa, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

RINVII

- Per le operazioni di cessione di crediti che comportano la cessione del rapporto nella sua interezza, inclusi gli anticipi erogati al *cedente originario*, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

8. Operazioni di *leasing*

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di *leasing* finanziario e di *leasing* operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di

inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (tipo attività "cessione del quinto") a nome del dipendente/pensionato secondo i criteri indicati per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

In presenza di ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base dei seguenti criteri:

- l'ammontare delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) deve essere segnalato nell'*utilizzato* della categoria rischi a scadenza (tipo attività "cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse", a nome dell'amministrazione alla quale viene

notificata la cessione (amministrazione terza ceduta, ATC)¹⁰¹ o a nome del soggetto terzo interposto¹⁰².

Nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato* fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge (cd. periodi di franchigia legale)¹⁰³ o da specifiche previsioni contrattuali per la retrocessione delle rate (cd. franchigia contrattuale); alla scadenza del periodo di franchigia l'*accordato* e l'*accordato operativo* devono essere azzerati: decorre, pertanto, il computo dei giorni di scaduto utili ai fini della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*.

Alle variabili *durata originaria* e *durata residua* va convenzionalmente attribuito il valore "fino ad un anno".

Ove siano riconducibili alle ATC rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore riferite a differenti operazioni CQS o CQP (con diversi giorni di scaduto), gli intermediari segnalano il numero di giorni relativo allo scaduto di durata maggiore;

- la posizione del dipendente segnalata nei *rischi autoliquidanti* va coerentemente adeguata (decurtando dalla stessa gli importi relativi alle rate trattenute e non retrocesse) per tenere conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all'ATC dell'esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e non retrocesse. In ogni caso restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a inadempienza probabile o sofferenza.

Tali criteri non si applicano nei casi in cui l'intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.

Le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante – derivanti da operazioni di CQS o CQP acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate¹⁰⁴ - vanno segnalate in capo all'ATC. Ove l'ATC abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo all'intermediario cedente.

¹⁰¹ Quando l'identificazione dell'ATC sia eccessivamente complessa e onerosa (a causa, ad esempio, della pluralità dei soggetti coinvolti nell'operazione di CQS o CQP), le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore devono essere segnalate a nome del soggetto al quale è stata notificata la CQS o la CQP. Il riferimento al terzo debitore ceduto riguarda non solo le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, ma pure le Amministrazioni Pubbliche statali (cfr. art. 36 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895).

¹⁰² La cessione del quinto può avvenire con rimborso del finanziamento effettuato direttamente dall'ATC all'ente finanziatore (cessione diretta) o con il coinvolgimento di soggetti terzi interposti per la gestione del finanziamento (cessione indiretta).

¹⁰³ Cfr. artt. 26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950.

¹⁰⁴ Tali operazioni, come quelle acquistate *pro solvendo*, si configurano come CQS o CQP "dirette".

La garanzia convenzionale del “riscosso per non riscosso”, avendo natura fideiussoria, è segnalata tra i *crediti di firma* a nome del dipendente o pensionato da parte dell’intermediario cedente e in *garanzie ricevute* a nome dell’intermediario garante da parte dell’intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l’ATC non abbia retrocesso le rate trattenute all’intermediario cedente, quest’ultimo una volta pagato l’intermediario cessionario, per effetto della garanzia del “riscosso per non riscosso”, segnalerà un’esposizione creditizia verso l’ATC tra i *rischi a scadenza*, valorizzando gli importi secondo le regole generali suindicate.

Nei casi di operazioni di CQS o CQP con presenza di “sinistro”, occorre distinguere:

- a) nel caso di decesso del dipendente/pensionato non va prodotta alcuna segnalazione;
- b) nel caso di altri “sinistri” (ad esempio, perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell’ente finanziatore alla conferma formale del sinistro da parte della compagnia assicurativa, l’esposizione creditizia è segnalata in capo al dipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa. Dalla conferma del sinistro da parte dell’assicurazione, non deve essere prodotta alcuna segnalazione.

Tuttavia, ove il debito verso il cliente/dipendente sia rimborsato dall’ATC, in via rateale, per il tramite del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente, l’intermediario finanziatore deve segnalare un credito verso l’ATC per l’intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Se l’importo del TFR non è sufficiente a coprire il credito verso il cliente/dipendente, l’eventuale differenza va trattata secondo quanto indicato nel precedente punto sub b).

Gli importi delle rate oggetto di accodamento¹⁰⁵, non devono essere considerate scadute, essendo il loro rimborso rinviato alla procedura di accodamento. In particolare, gli importi accodati vanno segnalati come debito a scadere in capo al pensionato, senza sconfinamenti.

Non sono oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi:

- le polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego) previste ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n.180/50¹⁰⁶, in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito;
- i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia all’esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie *ex lege*.

¹⁰⁵ Riferiti sia ai contratti di CQP già notificati all’INPS alla data di entrata in vigore della procedura di accodamento sia ai nuovi contratti successivamente notificati.

¹⁰⁶ Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'estinzione della cessione del quinto dello stipendio, gli effetti del finanziamento si estendono sul trattamento pensionistico del cliente/dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 43 del DPR 180/50. In particolare le trattenute delle rate – originariamente previste a carico dell'ATC – sono effettuate dall'Ente Pensionistico obbligato alla corresponsione della pensione al cliente/pensionato. Eventuali ritardi tecnici occorsi nel trasferimento degli obblighi di trattenuta dall'originaria ATC all'Ente pensionistico non devono gravare sull'ATC, né sul cliente/dipendente. Pertanto, ai fini delle segnalazioni in CR, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di presa in carico da parte dell'Ente Pensionistico, gli importi delle segnalazioni devono essere congelati, in modo da non far emergere eventuali rate scadute in capo al cliente.

Dopo questa data andranno seguiti gli ordinari criteri segnaletici. Eventuali rate trattenute e non retrocesse all'ente finanziatore saranno segnalate a nome dell'Ente pensionistico, salvo che l'inadempimento sia imputabile al cliente/dipendente.

10. Prefinanziamento di mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile *tipo attività (altri rischi autoliquidanti)*.

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

12. Operazioni di accollo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute,

indicando nelle classi di dati *valore garanzia e importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

RINVII

- Per la definizione dell'accollo, cfr. glossario.

13. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

14. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo*¹⁰⁷ – nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti – devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

¹⁰⁷ Devono essere segnalate solo le operazioni della specie che non prevedono l'intervento di una controparte centrale.

15. Operazioni in *pool*

I finanziamenti erogati in *pool* o prestiti sindacati confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al *pool* si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

Il principio di ripartizione *pro quota* tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in *pool*, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa concessi in *pool*, l'intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

La segnalazione è dovuta solo se la sindacazione ha esito positivo e il finanziamento è stato oggetto di delibera presso ciascuno degli intermediari aderenti al *pool*. Se l'intermediario si impegna ad erogare tutto o parte del finanziamento richiesto, deve segnalare il fido concesso nei crediti di cassa, indipendentemente dal perfezionamento della costituzione del sindacato (mandato *Fully o Partially Underwritten*). Nel caso di operazioni di factoring in *pool* nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al *pool* dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima. Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall'intermediario capofila né dai partecipanti.

RINVII

- Per la definizione delle operazioni in *pool*, cfr. glossario.

16. Lettere di *patronage*

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinante, cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinata nei confronti di terzi (c.d. lettere di *patronage forti*)¹⁰⁸. Restano, pertanto,

¹⁰⁸ Rientrano tra le garanzie ricevute anche lettere di *patronage* nelle quali la società patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume un impegno a fare (come ad esempio quello

escluse dalla rilevazione le lettere di *patronage* che abbiano natura meramente dichiarativa.

Le lettere di *patronage* oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma* e/o tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante, vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*;
- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*.

17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

18. Apertura di credito documentario all'importazione

Gli impegni assunti dall'intermediario mediante apertura di credito documentario all'importazione vanno segnalati nei *crediti di firma - garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, a nome del cliente-importatore.

Qualora l'intermediario provveda, su richiesta del beneficiario-esportatore, al pagamento anticipato del credito documentario (importo nominale scontato pro soluto), se il contratto di apertura di credito documentario prevede l'apertura di uno specifico finanziamento all'importazione, la segnalazione tra i crediti di firma non è più dovuta e il cliente-importatore sarà segnalato per cassa con *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* pari al valore nominale del credito documentario. Ove, invece, il contratto non

di controllare ed adoperarsi affinché la società patrocinata provveda all'adempimento delle proprie obbligazioni o di mantenere per il futuro la propria partecipazione nella società medesima).

preveda la sostituzione del credito documentario con un finanziamento, l'importatore continuerà ad essere segnalato nei crediti di firma sino alla scadenza del credito documentario.

19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti che direttamente o indirettamente determinino l'inesigibilità temporanea del credito erogato dagli intermediari, questi ultimi devono "congelare" l'esposizione debitoria, fermando il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzando coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione della qualità del credito non potrà essere peggiorativa.

Gli eventuali pagamenti effettuati durante il periodo in discorso comportano l'adeguamento degli importi segnalati in modo da riflettere l'effettiva e migliore situazione complessiva del cliente.

19.1 Usura

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20 l. 44/99, gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di "vittima dell'usura" riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici, in linea con le previsioni di legge, decorrono dalla data dell'evento lesivo. Ove l'informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica ex art. 20 l. 44/99.

La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della "vittima di usura" – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una "valenza di portata generale" nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di "vittima di

usura” del cliente. In un’analoga ottica di *favor* per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.

19.2. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)

Gli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l’art. 52 statuisce che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro”, al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale¹⁰⁹.

La classificazione della posizione tra le sofferenze non può scaturire dalla mera notizia dell’eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/11, nei confronti del soggetto debitore, ma è il risultato di una valutazione da parte dell’intermediario dello stato d’insolvenza e quindi della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

Gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca dell’intero patrimonio del debitore, consegue l’inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione. Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all’accertamento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 159/11, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Ne consegue che, per tale periodo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa.

Resta ferma, pertanto, la valutazione del cliente effettuata dall’intermediario e presente al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro/confisca.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati esigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnalatici previsti dalla normativa di Centrale dei rischi.

¹⁰⁹ Le condizioni previste sono: l’escussione insoddisfacente del restante patrimonio, il credito non connesso ad attività illecita e, nel caso di titoli al portatore, la prova del rapporto fondamentale da parte del portatore.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza, gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria *sofferenze - crediti passati a perdita*.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l'art. 41 del d.lgs. 159/11 prevede che “il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa”. Sono considerati debiti prededucibili, a norma dell'art. 61 del citato d.lgs. 159/11, quelli “così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”.

I finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”, in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, in ragione della prededucibilità, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione.

20. Domanda di concordato preventivo (cd. “concordato in bianco” e “concordato in continuità”)

A partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” sino all'omologa dello stesso, le esposizioni del “debitore concordatario” devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*¹¹⁰.

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
- b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

¹¹⁰ Per la definizione di “inadempienze probabili” cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

Detti criteri segnaletici sono volti a non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa, in considerazione dell'attenuata disponibilità d'informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato "in bianco" e la conoscenza dell'evoluzione della proposta.

Per *elementi oggettivi nuovi* devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all'omologa del concordato),
- ritenute idonee dall'intermediario segnalante a determinare l'inadempimento o l'annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo).

Non possono essere considerati *elementi oggettivi nuovi*, circostanze:

- coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria (es. inadeguatezza della percentuale di soddisfo),
- connesse con l'*iter* procedurale previsto per il concordato (es: il "differimento del termine" concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (es: l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario),
- legate ad iniziative finalizzate al risanamento dell'impresa (es: richiesta del debitore di "nuova finanza").

Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione dell'esposizione va di conseguenza modificata secondo le regole segnaletiche ordinarie.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

21. Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento¹¹¹

Ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria¹¹² si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda

¹¹¹ Cfr. procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

¹¹² In particolare, la procedura di composizione mediante accordo e il piano riservato al consumatore.

di ammissione, le esposizioni del “debitore sovraindebitato” devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*¹¹³.

Come nel caso previsto al paragrafo precedente, fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze;
- b. l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

In caso di provvedimenti giudiziali di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice.

RINVII

- Per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

La normativa vigente sui ritardi di pagamento prevede la cancellazione degli sconfinamenti segnalati a seguito del ritardo di pagamento di una rata relativa ad un finanziamento a rimborso rateale, quando la regolarizzazione avviene entro i 60 giorni successivi¹¹⁴.

In particolare l’intermediario, decorsi 6 mesi dall’avvenuta regolarizzazione, deve rettificare gli importi precedentemente segnalati portando il valore dell’utilizzato in linea con quello dell’accordato operativo e dell’accordato.

La cancellazione dello sconfinamento è dovuta solo con riferimento alla prima rata regolarizzata con ritardo; con riferimento alle medesime persone fisiche o giuridiche, non devono essere cancellati gli sconfinamenti relativi a ritardi di pagamento successivi alla prima regolarizzazione¹¹⁵.

RINVII

- Per la segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.

23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV)

¹¹³ Per la definizione di “inadempienze probabili”, cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

¹¹⁴ Cfr. comma 3, art. 8-bis, d.l. 70/2011.

¹¹⁵ Cfr. comma 4, art. 8-bis, d.l. 70/2011.

Il finanziamento derivante dall'operazione di prestito ipotecario vitalizio¹¹⁶ deve essere segnalato a nome del soggetto finanziato, nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, con *durata originaria* “superiore a 5 anni” e valorizzando la variabile di classificazione *tipo garanzia* con “ipoteca interna”.

Alla data di accensione del finanziamento gli importi dell'*accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* sono pari all'ammontare del credito erogato. Successivamente, nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso in un'unica soluzione (rimborso integrale) alla morte del soggetto finanziato o al verificarsi degli altri eventi previsti dalla legge, gli importi aumenteranno in ragione della capitalizzazione degli interessi. Ove sia stato concordato, sin dalla stipula del contratto, il rimborso graduale degli interessi e delle spese, l'*utilizzato* terrà conto delle eventuali rate scadute e in mora.

Al verificarsi dell'evento morte o di altro evento che comporta il rimborso del finanziamento, gli intermediari continueranno a segnalare il credito a nome del soggetto finanziato e, per i successivi 12 mesi, terranno conto della momentanea inesigibilità del credito (quota capitale e interessi) ai fini della quantificazione degli importi da segnalare, del computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*. Decorsi i 12 mesi, ove il finanziamento non sia rimborsato, gli intermediari valorizzeranno l'*accordato* e l'*accordato operativo* a zero e l'*utilizzato* con un importo pari al debito residuo (comprensivo della quota capitale e di quella interessi e di ogni altra spesa dovuta).

24. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Il finanziamento derivante dall'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)¹¹⁷ deve essere segnalato nei rischi autoliquidanti, avendo l'operazione una fonte di rimborso predeterminata.

Dalla data della delibera, il finanziamento sarà segnalato nella categoria “rischi autoliquidanti” con l'*accordato* e l'*accordato operativo* entrambi pari al valore dell'importo totale del finanziamento e l'*utilizzato* per importi via via crescenti in base all'importo della rendita vitalizia erogata (fino ad eguagliare il valore dell'*accordato* alla data del pensionamento). Dalla data del pensionamento gli importi del finanziamento si muoveranno come da piano di ammortamento.

Non sarà invece oggetto di segnalazione in CR la garanzia del fondo pubblico, perché avente natura di garanzia *ex lege*; ugualmente non sarà oggetto di segnalazione la garanzia assicurativa.

¹¹⁶ Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226, in attuazione dell'articolo 1, legge 2 aprile 2015, n. 44 (già regolato dall'articolo 11-quaterdecies del d.l. 203/2005).

¹¹⁷ Cfr. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 166 e seguenti.

25. Operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.

Nei casi di rifiuto manifestato dalla pubblica amministrazione (PA) - stazione appaltante alla cessione di crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione, il valore nominale dei crediti acquisiti a nome della PA (debitore ceduto) non deve essere segnalato dall'intermediario cessionario nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti in ragione dell'inopponibilità della cessione.

In ragione della validità dell'operazione di cessione tra cedente e cessionario, gli anticipi concessi dall'intermediario, a fronte dei crediti ceduti, sono segnalati a nome del cedente nei rischi autoliquidanti con tipo attività "anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali".

Alla scadenza dei crediti deve essere effettuata la segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del soggetto cedente (qualora questi sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice).

26. Accordi formalizzati con la clientela.

In caso di accordo di rinegoziazione formalizzato¹¹⁸ con un cliente non segnalato a sofferenza, gli importi dell'accordato, dell'accordato operativo e dell'utilizzato devono essere resi coerenti con le previsioni dell'accordo. Ne consegue che, nella rilevazione riferita alla data della rinegoziazione, non devono emergere sconfinamenti e il credito non è più considerato scaduto.

In caso di accordi formalizzati con clienti segnalati a sofferenza:

- se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l'intermediario segnala il cliente nella categoria *sofferenze - crediti passati a perdita* per la parte eventualmente stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le *sofferenze*. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;
- se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga in più soluzioni, l'intermediario segnala il cliente nella categoria *sofferenze* per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata. La segnalazione nella categoria *sofferenze-crediti passati a perdita* – per il valore dell'importo

¹¹⁸ Si ha formalizzazione dell'accordo qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente a una proposta dell'intermediario.

eventualmente stralciato – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

CAPITOLO III
PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Premessa

Per il censimento dei soggetti segnalati, la Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti, nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (*codice censito*) tutti i soggetti cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sia la Centrale dei rischi sia l'Anagrafe dei soggetti operano in un contesto di continua interazione con gli intermediari partecipanti, i quali devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza (richieste di codifica di nuovi clienti, rettifiche d'importo, informazioni sullo "stato" della clientela, etc.), ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno e alle informazioni sullo "stato" della clientela, tutti gli aggiornamenti e le correzioni riguardanti i soggetti di loro interesse nel momento in cui vengono registrati in Centrale dei rischi¹¹⁹. Gli intermediari sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute relative ai propri clienti e, in presenza di errori, a darne immediata comunicazione alla Banca d'Italia. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

RINVII

- Per la natura riservata dei dati e gli obblighi di informativa verso i clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 3 e 4.
- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. XXX

2. Modalità di scambio delle segnalazioni

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e con l'Anagrafe dei soggetti"¹²⁰.

¹¹⁹ Va da sé che verranno inviati agli intermediari anche gli aggiornamenti intervenuti nelle informazioni anagrafiche.

¹²⁰ Disponibile sul sito della Banca d'Italia alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione Tecnica.

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate *messaggi*. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, sono denominate *comunicazioni*. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

3. Controlli sui dati

Per garantire l'affidabilità dei dati, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di “diagnostica” a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di trasmetterle. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti da parte degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Banca d'Italia.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnaletici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e del documento.

RINVII

- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.

SEZIONE 2

GESTIONE DEGLI IMPORTI

1. Segnalazione delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle soglie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento¹²¹.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

2. Rettifiche agli importi

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto, di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

¹²¹ Nel caso in cui il 25° giorno del mese sia festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

La Centrale dei rischi rettifica d'iniziativa le posizioni di rischio nei seguenti casi:

- all'atto della registrazione nell'Anagrafe dei soggetti di un'operazione di incorporazione o di fusione tra società segnalate. Le eventuali segnalazioni di importo pervenute per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione a nome dei soggetti incorporati o fusi sono cancellate e imputate al soggetto incorporante o risultante dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato;
- quando l'Anagrafe dei soggetti elimina un codice censito, in quanto attribuito ad un soggetto già censito con un altro codice (eliminazione di doppia codifica). La Centrale dei rischi provvede a cumulare sul codice censito "corretto" gli importi di pertinenza dell'altro codice. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la corretta imputazione degli importi la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti.

In ogni caso gli intermediari sono tenuti a verificare ed eventualmente a correggere le posizioni di rischio modificate dalla Centrale dei rischi a seguito di fusioni o eliminazioni di doppie codifiche.

3. Richiesta di prima informazione

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito del medesimo se disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione, devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Nel messaggio deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.

4. Richiesta periodica di informazioni

Gli intermediari partecipanti possono richiedere mensilmente informazioni su una lista di soggetti, utilizzando l'apposito messaggio. Nel messaggio devono essere indicati i codici censito dei nominativi oggetto della richiesta. Ove l'intermediario non disponga

dei codici censito, questi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi alla rilevazione in corso. Gli intermediari possono inoltrare un'unica richiesta per ciascuna rilevazione; nel caso in cui pervengano più richieste relative alla medesima rilevazione, verrà evasa l'ultima.

SEZIONE 3

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (*INFRAMENSILI*)

1. Segnalazione dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio, i cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.

La Centrale dei rischi comunica al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati da ciascun intermediario la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente. Gli intermediari segnalanti sono contraddistinti da un numero progressivo¹²².

La Centrale dei rischi, a seguito dei controlli effettuati, può inviare agli intermediari una comunicazione di scarto, di rilievo o di richiesta di conferma dei dati.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata, ovvero sia stata omessa la segnalazione, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica sempreché la data dell'evento sia successiva alla data dell'ultima rilevazione.

Per correggere un'informazione precedentemente comunicata, gli intermediari devono usare il medesimo messaggio utilizzato per la segnalazione: devono cancellare l'evento segnalato, qualora per la data indicata non si sia verificato alcun evento, o modificare il tipo evento, se per la data indicata l'evento segnalato non corrisponde a quello effettivamente verificatosi.

La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito la rettifica, farà tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo “stato”, cfr. Appendice B.

¹²² L'intermediario che ha prodotto la segnalazione viene evidenziato con l'apposito campo.

2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti

Gli intermediari devono segnalare le regolarizzazioni e i “rientri” persistenti entro 15 giorni dal pagamento¹²³. Nel messaggio di segnalazione gli intermediari devono indicare:

- la tipologia di finanziamento (a scadenza prefissata o *revolving*);
- la categoria di censimento;
- la data del pagamento;
- se il pagamento ha ripianato tutte le linee di credito di una determinata tipologia che confluiscono nella medesima categoria di censimento o solo alcune di esse. Tale informazione deve essere fornita con riguardo alla posizione del cliente nelle tre date contabili antecedenti quella del pagamento. Se per una o più di tali date il soggetto non era segnalato o non presentava sconfinamenti, va indicato il previsto valore convenzionale.

Gli intermediari sono tenuti a rettificare tempestivamente le eventuali informazioni errate o omesse. L'avvenuta rettifica è comunicata agli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata.

La rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato il pagamento aggiorna a tutti gli effetti la posizione del soggetto, pertanto da tale data gli intermediari non devono più comunicare rettifiche.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sulle *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.

¹²³ Se l'intermediario non ha ancora inviato i dati della rilevazione mensile nella quale viene segnalato il soggetto per la prima volta, l'informazione sulla regolarizzazione/rientro deve essere fornita non appena effettuata la rilevazione stessa.

APPENDICI

APPENDICE A
FONTI NORMATIVE

**DECRETO D'URGENZA DEL MINISTRO - PRESIDENTE DEL CICR dell'11
luglio 2012, n. 663**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE¹²⁴
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (T.U.B.) e in particolare, gli articoli:

- 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 T.U.B. nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, come modificata dai decreti legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l’art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d’Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, “Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

¹²⁴ Con il decreto legge 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell’esercizio del potere regolamentare della Banca d’Italia in materia di vigilanza. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti; pertanto il decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell’11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co. 5° T.U.B.).

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTA la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, T.U.B.;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Articolo 2 (Intermediari partecipanti)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:
 - a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 T.U.B. e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
 - b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

Articolo 3 (Funzionamento)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Articolo 4

(Caratteristiche e utilizzo dei dati)

1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.
2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.
3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'articolo 60 T.U.B., alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.
4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, T.U.B., la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. vigenti alla data del 4 settembre 2010.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle "banche dati" sul credito.

DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 n. 70**Art. 8-bis**

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni all'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente.

APPENDICE B

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE										CLASSI DI DATI								
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia a 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D							X	X		
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2										X	
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B									X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X									C									X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			A									X

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	X	comuni italiani stati esteri
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo (“cessione”) 12 - anticipi per operazioni di factoring (“factoring”) 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali (“anticipi”) 63 - cessione del quinto dello stipendio 64 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 65 - TFR in busta paga 68 - cessione del quinto – rate trattenute e non retrocesse 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati
CENSITO COLLEGATO	X	- codice censito 0 - non rilevato

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>124 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>125 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>126 - clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>128 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>129 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>130 - altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>132 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>133 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>134- clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>136 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>137 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>138 - altri crediti</p>
	P2	<p>901 - rapporti contestati</p> <p>902 - rapporti non contestati</p>
	Q1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>176 - garanzia attivata con esito negativo</p> <p>177 - garanzia non attivata</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>178 - garanzia attivata con esito negativo</p> <p>179 - garanzia non attivata</p>
	R1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>180 - crediti scaduti</p> <p>181- crediti non scaduti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>182 - crediti scaduti</p> <p>183 - crediti non scaduti</p>
	Z	<p>92 - crediti pagati</p> <p>93 - crediti impagati</p>

TIPO GARANZIA	C	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro solvendo 120 - altre garanzie
QUALITÀ DEL CREDITO	M	1 - deteriorato 2 - non deteriorato 7 - non applicabile
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

RILEVAZIONE *INFRAMENSILE* DEI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

data evento	tipo evento	tipo segnalazione
X	X	X

Elenco dei domini

Data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di <i>status</i> dell'affidato
Tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I – inserimento M – modifica C – cancellazione

RILEVAZIONE *INFRAMENSILE* DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI "RIENTRI" DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data evento	categoria di censimento	tipologia di finanziamento	tipo evento (t)	tipo evento (t-1)	tipo evento (t-2)	tipo segnalazione
x	x	x	x	x	x	x

Nota: t, t-1 e t-2 sono rispettivamente gli ultimi tre fine mese antecedenti la data evento.

Elenco domini

Data evento	Data solare dell'evento di rientro/regolarizzazione (in formato numerico: AAAAMMGG)
Categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
Tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti <i>revolving</i>
Tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C - cancellazione

APPENDICE C

PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- codice censito e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- *status* del soggetto richiesto;
- *regolarizzazioni/rientri* del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹²⁵;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)¹²⁶;
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹²⁷;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)¹²⁸.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, *status* e *regolarizzazioni/rientri* delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;

¹²⁵ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

¹²⁶ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²⁷ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²⁸ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

COINTESTAZIONI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice censito della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici dei singoli cointestatari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- status della cointestazione richiesta;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione richiesta – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)¹²⁹;
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹³⁰;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza della cointestazione richiesta (cedenti)¹³¹.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatari;
- codice censito, posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹³²;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione richiesta;

¹²⁹ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁰ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³¹ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³² Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE

- Codice censito e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹³³;
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹³⁴;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)¹³⁵.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COINTESTAZIONI E ALTRI COINTESTATARI¹³⁶

¹³³ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁴ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁵ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁶ Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti cointestatari vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui il soggetto segnalato fa parte; codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatori.

COINTESTAZIONI

- Codice censito e dati anagrafici dei cointestatori;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio della cointestazione verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione segnalata;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione segnalata – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione segnalata abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹³⁷;
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione segnalata nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹³⁸;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza della cointestazione segnalata (cedenti)¹³⁹.

INFORMAZIONI RELATIVE AI COINTESTATARI E ALLE ALTRE COINTESTAZIONI¹⁴⁰

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio, regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatori;

¹³⁷ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹³⁸ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹³⁹ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹⁴⁰ Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti cointestatori vengono forniti solo se a nome della cointestazione sono presenti segnalazioni di importo.

- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui i cointestatari fanno parte, codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari;

APPENDICE D

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE										CLASSI DI DATI									
		Localizza zione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37	Sconfina mento 39	Margine di utilizzo 40
1 CREDITI PER CASSA																					
1.1 rischi autoliquidanti	550200	A		A1	X	X	G		P1	C		X	X	X			X			X	X
1.2 rischi a scadenza	550400	A	A	A1	X	X	H		P1	C		X	X	X	X		X			X	X
1.3 rischi a revoca	550600	A			X	X			P1	C		X	X	X	X		X			X	X
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	A							P2	C		X	X	X						X	X
1.5 sofferenze	551000	A							P2	C				X			X				
2 CREDITI DI FIRMA																					
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	A			X	X			P2			X	X	X						X	X
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	A			X				P2	E		X	X	X						X	X
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	A						X	Q1	D					X	X					
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	A	B	B1	X		F		P2								X				
5 SEZIONE INFORMATIVA																					
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	A		A1	X	X			P2										X		
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	A	B	B1	X					C		X	X	X							
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	A	B	B1	X					C		X	X	X							
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	A	B	B1	X					C		X	X	X							
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B								X		
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z										X		
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	A									C								X		
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	A					L				A								X		

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	A	99500 - Italia 99510 - Estero
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	<p>66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo ("cessione")</p> <p>12 - anticipi per operazioni di factoring ("factoring")</p> <p>69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali ("anticipi")</p> <p>63 - cessione del quinto dello stipendio</p> <p>64 - altri rischi autoliquidanti</p>
	H	<p>22 - leasing</p> <p>23 - anticipi su crediti futuri</p> <p>24 - operazioni pronti c/termine e riporti</p> <p>25 - prestiti subordinati</p> <p>28 - aperture di credito in c/c</p> <p>65 - TFR in busta paga</p> <p>68 - cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse</p> <p>26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio</p> <p>32 - altri rischi a scadenza</p>
	I	<p>33 - factoring pro soluto</p> <p>34 - factoring pro solvendo</p> <p>46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto</p> <p>47 - cessioni di credito pro solvendo</p>
	L	<p>43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione</p> <p>44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione</p> <p>45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione</p>
	F	<p>56 - Swaps</p> <p>57 - Fras</p> <p>58 - Opzioni</p> <p>59 - Altri contratti derivati</p>
CENSITO COLLEGATO	X	<p>- codice censito</p> <p>0 - non rilevato</p>

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>826 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 827 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 828 - altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>830 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni 831 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 832 - altri crediti</p>
	P2	<p>901 - rapporti contestati 902 - rapporti non contestati</p>
	Q1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>176 - garanzia attivata con esito negativo 177 - garanzia non attivata</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>178 - garanzia attivata con esito negativo 179 - garanzia non attivata</p>
	R1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>180 - crediti scaduti 181 - crediti non scaduti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>182 - crediti scaduti 183 - crediti non scaduti</p>
	Z	<p>92 - crediti pagati 93 - crediti impagati</p>

TIPO GARANZIA	C	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro-solvendo 120 - altre garanzie
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

data contabile	intermediario segnalante	data evento	tipo evento	identificativo segnalazione propria
X	X	X	X	X

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco dei domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di status dell'affidato
tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C - cancellazione
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data contabile	intermediario segnalante	data evento	categoria di censimento	tipologia di finanziamento	identificativo segnalazione propria	tipo evento
X	x	x	X	x	x	x

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	Numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	Data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) dell'evento di rientro/regolarizzazione
categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti <i>revolving</i>
tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile “BLANK” - cancellazione evento
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

APPENDICE E

PROSPETTO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE

Avvertenza: nella produzione delle segnalazioni gli intermediari devono tener conto, oltre che dei principi di carattere generale, anche delle indicazioni contenute nel presente prospetto di raccordo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (voce 550200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Sono da escludere gli anticipi all'importazione.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Solo per le operazioni S.B.F.
58005.32	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola parte diversa da anticipi per crediti futuri. Gli importi sono imputati al cedente anche per le operazioni pro-soluto.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Limitatamente alle operazioni che hanno le caratteristiche di rischi autoliquidanti (ad esempio sconto, cessioni di credito ex art. 1260 cc).
NB: Vanno inserite in questa categoria anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento di mutuo.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.10	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Solo per anticipi all'importazione e esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi i prefinanziamenti di mutuo e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa.
58005.26	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - MUTUI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - UTILIZZI	
58005.34	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI PERSONALI	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola componente relativa agli anticipi per crediti futuri.
58005.38	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - LEASING FINANZIARIO	
58005.41	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI - ALTRI	
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente da inserire in autoliquidanti.
58900.10	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58940.02	FILIALI ESTERE - RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE - RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI - ATTIVI - FINANZIAMENTI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F., i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza solo per giusta causa, e i prefinanziamenti di mutuo.
58005.28	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - UTILIZZI	Solo per la parte di operazioni a rimborso integrale.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.19	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.20	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.21	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SU TERZI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.04	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - ALTRE	Per la sola parte dei derivati finanziari scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari (voce 550800)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58007	SOFFERENZE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08, 18, 19, 50 e 51.

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58902	FILIALI ESTERE - SOFFERENZE VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08 e 18.
58020.02	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – SOFFERENZE	Per la sola parte dei derivati scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58385.02	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.06	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58385.04	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	
58385.09	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA – ALTRI	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58020.04	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI: ALTRE	Al netto di eventuali accordi di compensazione e per la sola parte relativa ai derivati finanziari OTC regolati senza Controparti Centrali. Sono esclusi i derivati scaduti.
58020.02	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – SOFFERENZE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (Voce 554800)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58315.02	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI - SOFFERENZE	
58315.04	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI – ALTRI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - azienda capofila (voce 554900)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - azienda partecipante (voce 554901)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - totale (voce 554902)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti - crediti scaduti (voce 555150)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti passati a perdita (voce 555200)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58083	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	Tutta la voce
NB: Nella categoria devono essere incluse anche le cessioni verso IFM.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alle caratteristiche del finanziamento

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58020.10	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	
58020.14	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	
58020.18	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE	
58045.14	ALTRE ATTIVITÀ - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.18	ALTRE PASSIVITÀ - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.22	ALTRE PASSIVITÀ - INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.31	ALTRE PASSIVITÀ - ALTRE	Se rettificative di operazioni di impiego.

APPENDICE F

**PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI
VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Avvertenza: le segnalazioni dovranno avvenire avvalendosi del presente raccordo e dei principi di carattere generale. Le voci di matrice di seguito elencate devono intendersi al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate e al netto delle sofferenze e delle attività cedute e non cancellate.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (Voce 550200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52162.14	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - FACTORING PRO SOLVENDO: ALTRE ESPOSIZIONI	
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti non scaduti.
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO CEDENTI	Sono escluse le cessioni per crediti futuri.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO DEBITORI CEDUTI	Deve essere indicato il valore dell'anticipo e non il valore del credito. Solo per la parte di crediti non scaduti.
52210.14	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI - CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	
<i>NB: Devono essere ricondotte a questa categoria di censimento anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento mutuo.</i>		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52100	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	
52102	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE	
52104	LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	
52112	BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO	
52162.10	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI	
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO CEDENTI	Solo per anticipi su crediti futuri.
52210	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI	Esclusa la sottovoce 14.
52284	CREDITO IMMOBILIARE	
52286.02	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte delle carte di credito a rimborso rateale.
52404	PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI	Se non rappresentati da titoli.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO DEBITORI CEDUTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte degli anticipi tecnici e degli scaduti su rimborso a saldo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52371.02	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA - ESPOSIZIONI PER CASSA: SOFFERENZE	Solo per le sofferenze rivenienti da operazioni oggetto di rilevazione in Centrale dei rischi.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE	Solo per le garanzie personali di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE COMPLESSIVO	Solo per le garanzie personali di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie ricevute (voce 553200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52420	GARANZIE RICEVUTE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52002.20	ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
52016.00	DERIVATI DI COPERTURA	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (voce 554800)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52296.02	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: LEASING FINANZIARIO	
52296.04	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: FACTORING	
52296.06	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: ALTRI FINANZIAMENTI	
NB: I finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi di terzi in amministrazione devono essere inclusi per la sola parte non comportante un rischio per l'ente segnalante.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52142	CREDITI PER FACTORING - MODALITÀ DI CESSIONE	
52184	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO	
52158.02	OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE - VALORE NOMINALE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52344	ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	Sono da escludere le sottovoci 12, 30 e 48.
NB: Devono essere incluse anche le altre operazioni di cessione crediti.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alla forma tecnica del finanziamento

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52286.06	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - ALTRI FINANZIAMENTI	
52290	ALTRI CREDITI	

APPENDICE G

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO PARTECIPANTE

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE¹⁴¹

Alla filiale della Banca d'Italia di

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Gruppi Bancari 1 o 2

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari specializzati

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche

Oggetto: Centrale dei rischi. Attestazione conformità delle segnalazioni

(denominazione della banca, della società finanziaria, della SV o della SGR)

(codice intermediario segnalante)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questo intermediario trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità¹⁴² e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

(data)

(timbro)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione _____

(o di altro organo equipollente)

Il Presidente del Collegio sindacale _____

(o di altro organo equipollente)

Il Direttore generale _____

Il Legale rappresentante¹⁴³ _____

¹⁴¹ La lettera deve essere trasmessa alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia ovvero all'Amministrazione Centrale sulla base delle rispettive competenze di vigilanza.

¹⁴² Per le SGR: "della contabilità degli OICR segnalanti".

¹⁴³ Per le filiali italiane di banche estere e per le Società Veicolo.

APPENDICE H
ELENCO DEI MESSAGGI

002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censito dei cointestatori. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

100 - Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio – rientranti nei limiti di censimento – in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi.

101 - Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per correggere una posizione di rischio precedentemente comunicata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio della segnalazione mensile. Il messaggio, in ogni caso, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

106 - Conferma dei rischi segnalati

Messaggio da utilizzare, in risposta a una specifica richiesta della CR, per confermare l'esattezza di una posizione di rischio precedentemente segnalata.

107 - Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.

150 - Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per segnalare i cambiamenti intervenuti nella situazione debitoria della clientela.

151 - Segnalazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Messaggio da utilizzare per comunicare informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela.

160 - Richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso informazione concernente un insieme di soggetti. Nel messaggio devono essere riportati i codici CR dei nominativi oggetto della richiesta. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data di riferimento e il motivo della richiesta.

APPENDICE I
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

002 - Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

016 - Sollecito

Comunicazione con la quale la CR sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

100 - Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

101 - Richiesta di rettifica agli importi

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata.

102 - Scarto di segnalazione di rischio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

103 - Richiesta di conferma rischi (persona fisica)

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

104 - Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

106 - Rettifica della posizione globale di rischio

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.

107 - Prima informazione su persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta prima informazione su una persona fisica.

108 - Prima informazione su soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su un soggetto diverso da persona fisica.

109 - Prima informazione su cointestazione

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su una cointestazione.

110- Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso.

111- Flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.

112- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.

113- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.

114- Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati.

115 - Rilievi su segnalazioni di rischio

Comunicazione con la quale la CR pone all'attenzione dell'intermediario segnalante presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio della segnalazione mensile o dei messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

118 - Annullamento di comunicazioni già inviate

Comunicazione con la quale la CR annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.

119 - Conferma acquisizione invio

Comunicazione con la quale la CR notifica a ciascun intermediario l'acquisizione della segnalazione mensile di rischio (messaggio 100)

120- Servizio di informazione periodica. Dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati di sintesi sui soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica.

121- Servizio di informazione periodica. Relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la CR fornisce le relazioni tra soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.

122. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

123. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica o a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

124 - Servizio di informazione periodica: dati di importo

Comunicazione con la quale la CR fornisce le posizioni globali di rischio dei soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati.

125 - Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell' art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela segnalata dall'intermediario stesso.

126 - Servizio di informazione periodica: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela in risposta ad una richiesta di prima informazione periodica.

155 - Flusso di ritorno sullo *status* della clientela

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella situazione debitoria della clientela.

156 - Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari che erano venuti a conoscenza degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis del d.l. 70/2011, delle modifiche intervenute nelle segnalazioni degli eventi riferite all'ultima data contabile disponibile.

201 - Richiesta di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata a nome dell'ente incorporato.

203 - Richiesta di verifica dati persona fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona fisica e segnalata dall'ente incorporato.

204 - Richiesta di verifica dati persona non fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona giuridica e segnalata dall'ente incorporato.

206 - Comunicazione di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito a nome dell'ente incorporato.

901 - Scarto invio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che è stato scartato l'intero messaggio di segnalazione mensile dei rischi.

GLOSSARIO

Accollo

Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.

Accordi di compensazione

Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto è positivo/negativo.

Acquisti di crediti a titolo definitivo

Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".

Apertura di credito documentario all'importazione

Contratto con il quale l'intermediario, su mandato del cliente-importatore-italiano, si impegna a pagare un determinato importo al beneficiario-esportatore-estero a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi a quanto contrattualmente definito.

Cab

Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani.

Cartolarizzazione

Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla l. 130/99.

Categorie di censimento

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.

Ciclo informativo

Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

Classi di dati

Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.

Clientela diversa da intermediari

Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.

Codice ABI

Codice identificativo dell'intermediario segnalante.

Codice censito

Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti ai soggetti registrati nella base dati.

Codice di controparte estera

Codice assegnato dalla Banca d'Italia a uno Stato estero.

Cointestazione

Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.

Contratto autonomo di garanzia

Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.

Contratti derivati finanziari

Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Contratti derivati finanziari interni

Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.

Controparte centrale

Soggetto che si interpone tra due controparti di una transazione agendo come acquirente nei confronti del venditore e come venditore nei confronti dell'acquirente. Si protegge dal rischio di inadempienza di ciascuna delle due parti attraverso l'acquisizione di adeguate garanzie. La controparte centrale italiana è la Cassa di compensazione e garanzia spa, operativa dal 1992.

Crediti per cassa

Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.

Credito al consumo

Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Crittografia

Sistema di cifratura/decifratura dei dati.

Ente corrispondente

Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.

Factoring

Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.

Finanziamenti revolving

I finanziamenti revolving si caratterizzano per un andamento variabile delle somme utilizzate, frutto di operazioni di “prelievo” (temporaneamente e previa autorizzazione della banca, anche oltre l'ammontare del fido concesso) e di successivi reintegri.

Garanzie reali

Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).

Identificativo

Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.

Incapienza della garanzia

Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.

Insoluti

Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.

Insolvenza (stato di)

Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.

Leasing finanziario

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.

Limiti di censimento

Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.

Margine disponibile

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Mercati regolamentati

Per mercati regolamentati s'intendono i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 48/1998 n. 58 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) funzionano regolarmente;
- b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del Paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
- c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.

Mercati "over the counter"

Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.

Modello di rilevazione dei rischi

Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.

Operazioni in pool

Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Overlap

Rappresenta la possibilità che un credito erogato da una filiale operante in un Paese diverso da quello della casa madre sia presente sia nella segnalazione della filiale estera sia in quella della casa madre verso le rispettive CR.

Posizione globale di rischio

Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.

Posizione parziale di rischio

Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato.

Prefinanziamento

Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.

Prestiti subordinati

Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.

Prima informazione (servizio di)

Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.

Pronti contro termine

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.

Residente

Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.

Riporto attivo

Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.

Saldo contabile

Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.

Sconfinamento

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Sezione informativa

Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.

Sportello referente

Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.

Trascinamento dei dati

Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle

risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Variabili di classificazione

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.